

(N. 2920)

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori BITOSSÌ, BOSI, ALBERGANTI, BEI Adele, MANCINELLI, MARIANI, MERLIN Angelina, MONTAGNANA Rita, MONTAGNANI, CERRUTI, LEONE, PALUMBO Giuseppina, LAZZARINO, GAVINA, FARINA, MOSCATELLI

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 26 MARZO 1953

Provvidenze a favore delle mondariso e dei loro bambini

ONOREVOLI SENATORI. — I problemi del trasporto delle mondariso dai luoghi di loro residenza a quelli di lavoro, e della assistenza dei loro bambini, non sono stati ancora considerati in modo organico dal legislatore, malgrado la loro importanza.

La monda ed il trapianto del riso esigono, come è noto, una vasta migrazione di lavoratrici in un periodo limitato tra il maggio ed il luglio di ogni anno: si tratta di oltre 60.000 donne che, dall'Emilia, dal Veneto e da altre Regioni, affluiscono, in occasione della « campagna-monda » nelle quattro provincie risicole di Milano, Novara, Pavia e Vercelli.

Il loro trasporto viene effettuato in condizioni ancora oggi troppo disagiate: viaggi ferroviari interminabili, preceduti e seguiti da marce a piedi con l'ingombro ed il peso dei bagagli.

La assistenza sanitaria ed il conforto delle lavoratrici durante il viaggio e nelle lunghissime soste dei convogli nelle stazioni è deficiente; nè occorre illustrare quali danni alla

resistenza fisica ed alla salute delle lavoratrici derivino da tanto disagio.

Chi presiede al trasporto delle lavoratrici migranti è — poi — la stessa Associazione degli agricoltori la quale costringe, in modo del tutto arbitrario, i risicoltori a versare, a titolo di rimborso spese, una somma fissa per ogni lavoratrice assunta.

Questo sistema produce un altro grave inconveniente: quello di permettere ai datori di lavoro una larga inosservanza alle norme sul collocamento, dato che — in pratica — attraverso la prenotazione del trasporto, la Associazione degli agricoltori è in grado di conoscere il fabbisogno di mano d'opera di ogni singola azienda risicola ed anche la provenienza di ogni gruppo di lavoratrici destinate alle singole aziende e preventivamente formato da persone di fiducia del datore di lavoro (le cosiddette « guide »); da ciò discriminazioni nelle assunzioni ed abusi di vario genere, soprattutto nelle zone ove la organizzazione sindacale è meno forte.

È — pertanto — necessario regolare questa materia in modo che il viaggio delle mondine risulti meno disagiato o meno dannoso alla loro salute e, nel contempo, siano evitate le infrazioni che attualmente si verificano alle norme sul collocamento e che traggono origine dalla descritta organizzazione del trasporto delle lavoratrici.

Ciò si potrà ottenere a nostro giudizio, affidando il compito del suddetto trasporto all'Ufficio regionale del lavoro di Milano (che già si occupa del collocamento delle mondine) con la collaborazione del Comitato interregionale migrazioni mondine (C.I.M.M.) di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale 29 aprile 1950, dei locali Uffici del lavoro e delle Commissioni provinciali e comunali di collocamento di cui agli articoli 25 e 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Dovrà anche essere regolato tassativamente il modo del trasporto delle lavoratrici nel senso che esso dovrà venire assicurato per tutto il viaggio, a mezzo di veicoli destinati originariamente al trasporto di persone e con la eliminazione di quelle soste che costituiscono uno dei maggiori motivi di sofferenza per le donne trasportate. Durante il viaggio, infine, dovrà essere assicurato alle lavoratrici il vitto ed anche una adeguata assistenza sanitaria.

A quanto sopra intendono provvedere i primi tre articoli della nostra proposta i quali, dopo quanto esposto, non hanno necessità di una particolare illustrazione.

* * *

Vi è, poi, da risolvere il secondo dei problemi indicati più sopra: e cioè il ricovero, mantenimento, custodia ed educazione dei bambini delle mondine, in età scolastica, nel periodo in cui le loro madri lavorano in risaia: problema che riguarda non solo le lavoratrici madri che migrano da altre Province in quelle risicole, ma anche tutte le altre lavoratrici madri del luogo o dei luoghi vicini a quelli ove si svolge la coltivazione del riso.

Non si posseggono dati statistici esatti sul numero dei bambini da assistere; ma, dato che le donne le quali affluiscono ogni anno alle risaie si aggirano sulle 200.000, si può induttivamente calcolare che i loro figli, in età dai

6 ai 12 anni bisognosi di assistenza, ammontano da 25 a 30.000.

Ad una esigua parte di questi bambini (circa 3.000 annualmente!) viene prestata assistenza dai Comuni, dagli E.C.A. e da altre Istituzioni dei centri maggiori delle Province di emigrazione (Modena, Bologna, Reggio Emilia) a titolo di assistenza generica. Gli altri rimangono privi di una efficace assistenza, proprio nel periodo delle prove scolastiche e dopo la chiusura delle scuole, dato che le loro madri non possono affidarli altro che a parenti (i quali, magari, lavorano) o ad estranei che male se ne occupano: e non è necessario dimostrare quale sia il rischio e danno che ne deriva a questi fanciulli in un periodo tanto delicato della loro esistenza.

La nostra proposta di legge vuole ovviare a questo pericolo ed a questo danno, colmando, nel contempo, una lacuna che esiste nella tutela delle lavoratrici madri e dei loro figlioli: essa contempla, infatti, la istituzione obbligatoria di asili, colonie e centri di raccolta dei bambini delle mondine dai 6 ai 12 anni sia nei centri risicoli che nei paesi di emigrazione a cura e sotto la responsabilità dei Comuni, tenuti a fornire i locali necessari e provvedere — salvo rimborso — alla gestione e direzione degli stessi asili, centri e colonie (articolo 4).

* * *

Al fabbisogno per la messa in opera delle disposizioni suddette, si intende provvedere con l'articolo 5 della presente proposta il quale distingue fra le spese di trasporto, vettovagliamento ed assistenza delle mondine durante il viaggio, e quelle destinate alla assistenza dei loro bambini prevista dall'articolo 4.

Al primo ordine di spese provvedono già oggi i datori di lavoro e, quindi, dai nuovi provvedimenti non risulterà alcun nuovo aggravio per essi.

Quanto alla spesa per l'assistenza ai bambini delle mondine proponiamo che essa sia addebitata per una metà ai risicoltori, per una metà all'Ente risi.

Indubbiamente, ne deriverà un aggravio sia per gli stessi datori di lavoro che per l'Ente: ma va considerato che esso sarà inferiore all'ammontare complessivo della spesa dato che,

sia pure per una parte non rilevante, questa assistenza viene già prestata a mezzo di contribuzioni sia degli agricoltori che dell'Ente risi: e si tratterà, quindi, di colmare soltanto la differenza.

Non è facile calcolare il fabbisogno finanziario annuo per la descritta provvidenza; si può, peraltro, ritenere che trattandosi di assistere 25-30 mila bambini per circa 40 giorni, la spesa non sarà così grave da riuscire eccessivamente onerosa: e, ad ogni modo, come accade sempre in materia assistenziale, occorrerà procedere per aggiustamenti dopo il primo esperimento: è questa la ragione per la

quale proponiamo che la determinazione dello speciale contributo da accollarsi, per il fine suddetto, ai risicoltori venga fatta anno per anno, dal Ministero del lavoro e con le modalità previste nell'articolo 5.

Onorevoli Colleghi,

tutto ciò premesso, non pensiamo sia necessario illustrarvi ulteriormente la necessità ed anche l'urgenza dei provvedimenti che vi proponiamo; essi si raccomandano alla vostra unanime approvazione per gli stessi principi evidenti ed imperiosi di ordine sociale cui sono ispirati.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

All'Ufficio regionale del lavoro di Milano, in collaborazione con il Comitato interregionale migrazioni mondariso di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale 29 aprile 1950, è riservato, in via esclusiva, il compito di organizzare e dirigere il trasporto delle lavoratrici che migrano in occasione della campagna risicola, dal luogo di loro abituale residenza al luogo di lavoro e viceversa.

Esso si avvarrà, nelle singole provincie di emigrazione e di immigrazione della anzidetta mano d'opera, della collaborazione dei locali Uffici del lavoro e delle Commissioni provinciali e comunali di collocamento di cui agli articoli 25 e 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e dovranno, a sua cura, essere osservate le modalità e prescrizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Il trasporto delle anzidette lavoratrici e dei loro bagagli dovrà essere assicurato per l'intero percorso dal luogo di residenza abituale a quello di lavoro e viceversa. Esso dovrà venire realizzato mediante un razionale raccordo dei mezzi ferroviari con quelli stradali in modo da evitare eccessive soste e disagi alle lavoratrici trasportate: a tal fine, il Comitato di cui all'articolo 5 provvederà a convocare confe-

renze orarie con i competenti funzionari delle Ferrovie e con gli esercenti i trasporti in strada.

Sarà in ogni caso vietato il trasporto delle lavoratrici mediante vetture o veicoli non destinati originariamente al trasporto di persone.

Art. 3.

Le lavoratrici di cui agli articoli precedenti dovranno essere accompagnate, in ogni convoglio stradale ed in ogni treno, da assistenti sanitarie, in ragione di tre assistenti per ogni convoglio; ed, in caso di trasporto a mezzo di veicoli isolati, da una assistente per vettura, munite di apprestamenti sanitari di pronto soccorso sufficienti per ogni prevedibile necessità.

Ad ogni lavoratrice dovrà essere consegnato, all'atto della partenza per l'andata e per il ritorno dal luogo di lavoro, un pacco viveri di buona qualità ed in quantità sufficiente per l'intera durata del viaggio.

Il rimpatrio delle lavoratrici inferme dovrà essere effettuato, dal luogo di lavoro a quello di residenza, a mezzo di autoambulanze o altri veicoli specialmente attrezzati per il trasporto di infermi.

Art. 4.

L'Ufficio regionale del lavoro di Milano in collaborazione con il Comitato interregionale per la assistenza alle mondariso, con gli Uffici

del lavoro locali e con le Commissioni provinciali di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 15 maggio 1950, dovrà, prima dell'inizio di ogni campagna risicola, prendere accordi con i Comuni dei luoghi ove si svolge il lavoro delle risaie e di residenza delle mondariso migranti, per la raccolta, il mantenimento e la assistenza dei figli delle mondariso di età inferiore agli anni 12 per tutta la durata delle campagne risicole.

L'obbligo di organizzare i centri di raccolta, gli asili e le colonie destinate a tali bambini e di curarne la direzione ed il funzionamento, spetterà ai Comuni ai quali il Comitato interregionale per la assistenza alle mondariso rimborserà, previo controllo, le spese a tal fine anticipate.

Art. 5.

Le spese necessarie per il trasporto, l'assistenza sanitaria ed il vettovagliamento delle mondariso, come agli articoli 1 a 3 della presente legge, sono poste a carico dei conduttori delle aziende risicole, in proporzione alle singole unità lavorative impiegate nell'azienda esclusi i componenti del nucleo familiare del conduttore dell'azienda stessa.

Le spese necessarie per l'assistenza ai bambini delle mondariso di cui all'articolo 4 della presente legge sono poste per una metà a carico dei conduttori delle aziende risicole e per l'altra metà a carico dell'Ente risi.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per l'agricoltura, su proposta dell'Ufficio regionale del lavoro di Milano, sentiti il Comitato interregionale migrazioni mondariso ed il Comitato interregionale per l'assistenza alle mondariso, sarà determinato ogni anno lo speciale contributo dovuto dai conduttori delle aziende risicole per sopperire alle spese di cui al primo comma del presente articolo ed alla quota a loro carico delle spese di cui al secondo comma. Detto contributo sarà esatto con i modi e le forme di cui al regio decreto-legge 18 novembre 1938, n. 2138 e successive modificazioni e sarà amministrato unitamente al contributo dovuto, ai sensi del secondo comma del presente articolo, dall'Ente risi, dall'Ufficio regionale del lavoro di Milano in concorso col Comitato interregionale migrazioni mondariso, per i fini degli articoli da 1 a 4 della presente legge, secondo modalità da stabilirsi dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.